



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 attorno al focolaio in provincia di Lecce

N. 574 del Registro

Visti gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/ 1978 n.833;

Visto l'art. 10 della Legge Regionale 20/07/1984, n. 36 e l'art. 3 della Legge Regionale 22/08/1989 n. 13;

Visto l'art. 42 della Legge Regionale 12/05/2004, n. 7;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visto Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che annuncio un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019, con cui la Commissione Europea ha integrato il precedente Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie contemplate nell'allegato V al medesimo Regolamento;

Visto l'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/429, nonché l'allegato del Regolamento (UE)2018/1882 l'Influenza Aviaria è inserita nella lista delle malattie di categoria A: "*<...> malattia che non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione <...>*";

Visto il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il Regolamento (UE) 2009/1099 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Visto il *Regolamento (UE) 2009/1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento dei sottoprodotti di origine animale;*

Visto il *Dlgs 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;*

Visto il *Dlgs del 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/429;*

Visto il DM 7 marzo 2023, *Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;*

Visto il *Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico -manuale operativo influenza aviaria – versione 2023*

Visto il DM 30 maggio 2023 *Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;*

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia n. 81 del 12 aprile 2023 che recepisce il *Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria 2023* e approva il *Piano Regionale per la Sorveglianza e la Prevenzione dell'Influenza Aviaria - 2023;*

Visto il Provvedimento Dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0030800-05/12/2023, relativo a "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione sorveglianza per contenere la diffusione dell'influenza aviaria ".

Vista la comunicazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie del 16/12/2023 acquisita con prot. 082/18/12/2023/0005520, inerente alla positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nello stabilimento con attività di allevamento avicolo registrato nel Sistema Informativo Veterinario con codice aziendale IT035LE170 sito nel comune di Lecce;

Rilevato che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

Considerato indispensabile attivare, in tempi rapidi, adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Tenuto conto delle misure, dei provvedimenti e dei divieti da adottarsi da parte dell'autorità competente come specificatamente previsti dagli art. 21 e segg., 63 e 64 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 in presenza di un focolaio di una delle malattie ivi previste, tra cui l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

Considerando la necessità di adottare, ai sensi degli artt. 60 e 64 del Regolamento (UE) 2016/429, una zona soggetta a restrizioni appropriata, nonché ai sensi dell'art. 21 del Reg. (UE) 2020/687;

Considerato che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare, ai sensi dell'art. 19 co. 4 del D.lgs. 5 agosto 2022 n.136, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, Zone di Restrizione di cui all'art. 21 del Regolamento delegato 2020/687;

Ritenuto urgente e indifferibile, per motivi di sanità pubblica e di riduzione del rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, in attuazione del quadro normativo europeo e nazionale sopra richiamato, attivare in tempi rapidi le misure di controllo e di eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale;

Vista l'istruttoria espletata dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del -Benessere;

ORDINA

Art. 1

Istituzione di una zona soggetta a restrizioni per virus dell'Influenza Aviaria tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità

L'istituzione di una zona soggetta a restrizione con un raggio di un cerchio di 10 km con centro nel comune di Lecce (attorno allo stabilimento cod. IT035LE170) e che comprende anche i comuni di Calimera, Castrì di Lecce, Cavallino, Caprarica di Lecce, Lizzanello, Melendugno, Vernole ricadenti nella mappa qui allegata.

Art. 2

Misure da applicare nella zona di restrizione

L'applicazione delle misure di seguito specificate, nella zona di restrizione di cui all'art. 1, sono:

- a. abbattimento in loco di tutti i volatili presenti negli stabilimenti sedi focolai entro 24 ore dalla notifica, sotto il controllo dei Servizi Veterinari della ASL di Lecce, distruzione e smaltimento delle carcasse dei volatili abbattuti e/o morti mediante conferimento a impianti autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2009/1069;
- b. operazioni di pulizia e disinfezione dell'allevamento infetto per l'eliminazione del virus dell'Influenza aviaria, ai sensi dell'art. 15 del Reg (UE) 2020/687 come riportato dettagliatamente nell'allegato IV del Reg stesso e riportate nell'allegato 28 del *Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico -manuale operativo influenza aviaria – versione 2023*;
- c. censimento di tutti gli allevamenti avicoli e degli animali presenti all'interno della zona di restrizione;
- d. sopralluoghi settimanali, da parte dei Servizi Veterinari della ASL di Lecce, presso tutti gli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali insiti nella zona di restrizione per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività e il prelievo di campioni su animali morti o moribondi per successivi esami di laboratorio. Nel caso di detenzione di anseriformi, si procederà a campionamento mediante tamponi tracheali e cloacali anche negli animali senza sintomatologia clinica (fino a 20 tamponi per allevamento);
- e. rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, ai sensi del DM 30 maggio 2023, ivi compresa la disinfezione nei punti di ingresso e di uscita dei locali in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività;
- f. trasferimento di tutto il pollame e di tutti gli altri volatili in cattività all'interno di un edificio dello stabilimento; qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo dello stesso stabilimento che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altri stabilimenti. Va adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

- g. intensificazione della sorveglianza passiva delle popolazioni di volatili selvatici, in particolare di quelli acquatici, segnalando alle autorità competenti eventuali ritrovamenti di volatili morti o moribondi;
- h. sorveglianza e controllo, da parte dei Servizi Veterinari della ASL di Lecce, di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) e/o carnivori ricoverati nel Centro di Recupero Animali Selvatici di Calimera, avvalendosi della collaborazione del responsabile della struttura di ricovero;
- i. utilizzo di una o più procedure di disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, uova, carne, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati;
- j. sospensione dell'utilizzo e divieto di movimentazione, dal luogo di abituale detenzione, dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi;
- k. divieto, per i detentori di richiami vivi, di possedere e avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) ed obbligo di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità;
- l. divieto, in assenza dell'autorizzazione dei Servizi Veterinari della ASL di Lecce, di ingresso o uscita da uno stabilimento di pollame e altri volatili in cattività;
- m. divieto, salvo diversa determinazione dei Servizi Veterinari della ASL di Lecce, di rimozione o spargimento della pollina proveniente dagli stabilimenti ubicati nella zona di restrizione;
- n. divieto di movimentazione di prodotti a base di carne, ottenuti da carni fresche di specie avicole e selvaggina, nonché di uova, uova da cova e di piume da stabilimenti situati nella zona di restrizione, salvo nei casi in cui l'autorità competente locale conceda specifiche deroghe;
- o. divieto di introduzione e immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico;
- p. divieto di concentrazione di pollame o altri volatili in cattività in occasioni di fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni nonché di vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
- q. divieto di caccia di uccelli selvatici o prelievo dall'ambiente selvatico nell'ambito della zona di restrizione.

Art. 3

Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di restrizione

In deroga ai divieti di cui all'art. 2, i Servizi Veterinari della ASL di Lecce possono autorizzare la movimentazione degli animali e dei prodotti nei casi di cui agli articoli dal 29 al 38 e dal 44 al 52 del Regolamento (UE) 2020/687, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui agli articoli 28 e 43 del suddetto Regolamento Comunitario.

Art. 4

Attuazione delle misure

I Sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza. Il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce, gli Agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale sono posti al controllo e all'esecuzione delle presenti misure.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bari, lì 20 dicembre 2023

EMILIANO

ALLEGATO

